



Sent. n. 80.2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

composta dal Sigg.ri Magistrati

| | |
|---------------------------|------------------|
| dott. Angelo Canale | Presidente |
| dott.ssa Chiara Bersani | Consigliere rel. |
| dott.ssa. Giuseppina Maio | Consigliere |
| dott.ssa Patrizia Ferrari | Consigliere |
| dr. Giovanni Comite | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio sull'appello n.53931 promosso da Bruno BOLOGNESI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio del dr. Alfredo Placidi, Via Barnaba Tortolini n. 30;

Avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale regionale per l'Emilia Romagna n. 102/2018/R depositata l'11 giugno 2018;

Visto l'atto di appello, le conclusioni rassegnate dal P.G. e tutti gli atti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 4 marzo 2020, tenuta con l'assistenza del Segretario d'udienza Dr.ssa

Lucia Bianco, il Relatore, il rappresentante del P.M., V.P.G. Giulia De Franciscis, e l'Avv. Benedetto Graziosi;

trattenuta la causa in decisione;

svolgimento del processo

1. A seguito di notizia di danno comunicata dal Comando del Nucleo di Polizia Tributaria di Modena - Gruppo Tutela Finanza Pubblica - Sezione Tutela Spesa Pubblica della Guardia di Finanza (note n. 325146 del 19/10/2015 e n.0137906 del 28.04.2016, contenenti segnalazione in merito al mancato adeguamento annuale delle tariffe comunali relative al "costo di costruzione" da parte del Comune di Fiorano Modenese per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2014) la Procura ha notificato all'Arch. Bruno Bolognesi, nella sua qualità di responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, prima l'invito a dedurre (il 3 agosto 2017) e successivamente l'atto di citazione (il 22 ottobre 2017) per sentirlo rispondere del danno derivante al Comune da mancate entrate relative ai "costi di costruzione" di cui all'art. 16 D.P.R. n. 380/2001 per il periodo 2010/2014.

La Procura ha contestato al convenuto di aver omissso la doverosa iniziativa procedimentale perché

il Comune deliberasse l'adeguamento dei costi di costruzione imposto annualmente dal citato art. 16 e dall'art. 29 della L.R. Emilia Romagna n. 31/2002 (poi ripreso dall'art. 31 L.R. n. 15/2013), ai sensi del quale ogni cinque anni il costo di costruzione per i nuovi edifici deve essere determinato dal Consiglio Regionale e, nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, detti costi devono essere adeguati annualmente dai Comuni in ragione dell'intervenuta variazione degli indici di vita accertata dall'ISTAT.

Precisava la Procura che negli anni in contestazione (2010/2014) la misura del contributo per il costo di costruzione, quantificata nella deliberazione del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna n. 1108 del 29 marzo 1999 (che aveva stabilito il costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali ai sensi dell'art. 6 L. n.10/1977 nel testo novellato dall'art. 7 della L. n. 537/93), è stato adeguato da ultimo per il 2009 con la deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 04.12.2008, e che al primo successivo adeguamento annuale, di poi, il Comune ha proceduto solo con la deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 2015.

Il danno da mancate entrate riferibile al periodo

dal 2010 al 2014 è stato determinato nella differenza tra il contributo incassato per ogni anno in base alle tabelle non aggiornate e la misura del contributo che spettava al Comune di esigere per il medesimo anno (aggiornata nei modi di legge, con applicazione dell'aliquota di variazione degli indici ISTAT per gli anni 2010 - aliquota -1,06%, 2011 - aliquota 1,79%, 2012 - aliquota 3,70%, 2013 - aliquota 2,21% e 2014 - aliquota 0,60%). La Procura, rigettando le deduzioni dell'interessato, non ha ritenuto scomputabile dall'importo del danno il maggior contributo incassato dal Comune nel 2015 (scaturente dall'applicazione al costo di costruzione dell'aliquota del 42% e causativo di maggiori entrate per l'ente) in quanto, a seguito di approfondimento istruttorio (citate nota del 2016 e deliberazione di Giunta n. 33/2015) è risultato che tale aumento è stato applicato unicamente sulle pratiche edilizie pervenute all'amministrazione dopo il 16.04.2015, e dunque non incide sul danno relativo ai minori introiti relativi agli anni precedenti.

Di tale danno la Procura ha ritenuto responsabile l'Arch. Bolognesi rigettando anche le altre argomentazioni da questi presentate in sede di deduzioni e sostenendo che: a) l'adeguamento

tariffario in parola costituisce un obbligo per l'Ente, non una facoltà, ed è vincolato nella sua misura, la quale discende automaticamente dall'applicazione delle variazioni ISTAT; b) l'omesso adeguamento è imputabile causalmente al convenuto in virtù degli obblighi di servizio su di lui gravanti quale responsabile del settore tecnico in virtù dell'art. 107 TUEL, non limitati alle previsioni dell'art. 49 del medesimo TUEL, obblighi peraltro da lui in altri anni adempiuti, come dimostrerebbe la stessa circostanza che l'Arch. Bolognesi è stato soggetto proponente la delibera di Giunta n. 137/2008 di aggiornamento dei costi per il 2009 (per cui rimarrebbe irrilevante il fatto che tale figura non avesse autonoma competenza deliberativa; c) la colpevole omissione sussiste anche per l'anno 2014 (nel corso del quale l'Arch. Bolognesi è cessato dall'ufficio) in quanto l'adeguamento annuale deve avvenire per ogni anno entro la fine del precedente, e dunque per il 2014 entro il 31.12.2013 (ragione per la quale la Procura ha anche archiviato la posizione dell'Arch. Roberto Bolondi, che solo nel giugno 2014 gli è succeduto nell'ufficio e che ha prontamente provveduto all'iter che ha poi portato all'adeguamento per

l'anno 2015); d) la reiterazione dell'omissione, unitamente alla chiarezza e alla doverosa conoscenza del disposto normativo, deporrebbero per l'imputabilità del danno al convenuto a titolo di dolo o, in subordine, di colpa grave.

2. Il convenuto nel costituirsi in prime cure ha chiesto il rigetto della domanda articolando la difesa su tre piani fondamentali: l'uno relativo all'interpretazione dell'art. 16, comma 9, d.p.r. n. 380/2001, l'altro alla posizione rivestita dal convenuto all'interno del Comune e l'ultimo concernente la quantificazione del danno.

In sintesi, quanto al primo, la norma non imporrebbe ai Comuni un adeguamento in misura pari a quello registrato dagli indici ISTAT, in quanto la sua lettera dispone che nel periodo infraquinquennale l'adeguamento avvenga "in ragione" dell'intervenuta variazione degli indici ISTAT, per cui l'ente conserverebbe una discrezionalità nella determinazione di tale aumento. Nella fattispecie, la decisione di non procedere ad alcun adeguamento costituirebbe legittimo esercizio di tale discrezionalità.

In merito alla posizione dell'Arch.Bolognesi all'interno del Comune, il soggetto competente

all'adeguamento sarebbe stato la Giunta comunale, e non il responsabile del servizio tecnico, in quanto tale operazione sarebbe inerente alla deliberazione di entrate di natura tributaria rientranti nella competenza residuale di tale organo (art. 48, comma 2, TUEL), mentre il Servizio tecnico da lui diretto, ai sensi dell'art. 5, comma 1 e ss. TUEL, avrebbe solo compiti attuativi.

Inoltre, circa la suddivisione di competenze all'interno dei comuni della provincia di Modena sarebbe sussistita al tempo una incertezza, rilevabile dallo stesso rapporto della GdF, per cui mentre in altri ha (erroneamente) provveduto lo stesso responsabile del servizio tecnico, nel Comune di Fiorano Modenese (come in altri ancora) ha sempre provveduto la Giunta.

In punto di danno il convenuto ha sostenuto che dal danno andrebbe decurtata la maggiore entrata realizzata dal Comune per l'anno 2015 con applicazione ai costi di costruzione dell'aliquota di indicizzazione del 42%, e che in ogni caso sarebbe evidente dalla stessa tabella in citazione (che riporta le somme che sarebbero effettivamente spettate al Comune per ogni anno dal 2010 al 2014) che esso ammonterebbe non ad euro 18.191,31 ma ad

euro 13.762,49.

3. Accogliendo integralmente la domanda, con condanna del convenuto alle spese, la Sezione territoriale:

- a) ha accertato l'esistenza di mancati introiti per euro 18.191,31 dovuti a "gravi errori di calcolo nelle operazioni di aggiornamento delle aliquote del contributo del costo di costruzione per l'edilizia privata" per tale importo;
- b) ha imputato tale danno al convenuto nella sua qualità di Dirigente del SUE (sportello unico edilizia) per il "mancato corretto svolgimento del procedimento di aggiornamento e adeguamento del costo di costruzione" in relazione alle variazioni degli indici ISTAT;
- c) ha rilevato la colpa grave del convenuto per "la posizione dirigenziale" rivestita, la doverosità dell'operazione di adeguamento e la sua natura meramente esecutiva, vincolata e di routine, nonché l'inescusabilità dell'"errore" in quanto il corretto adeguamento non è frutto di complesse valutazioni tecnico discrezionali ma discende automaticamente dall'applicazione ai costi in parola delle aliquote ISTAT, agevolmente reperibili sul sito istituzionale

dell'istituto; la colpa grave è stata anche riferita al "mancato inserimento nella deliberazione della Giunta di una clausola di riserva per l'eventuale rideterminazione del calcolo della variazione del costo di costruzione proprio per l'eventualità che il sito ufficiale dell'ISTAT per l'aggiornamento dei costi di costruzione non fosse risultato coincidente con quello fornito dalla Camera di Commercio di Bologna al fine di evitare un consolidarsi di un legittimo affidamento in capo ai destinatari".

4. Avverso la sentenza l'appellante Arch. Bolognesi ha mosso preliminarmente la censura di omessa pronuncia su tutte le questioni con riferimento alle quali la costituzione di primo grado aveva contestato la tesi della Procura, della quale, sostiene, la sentenza è una mera ricezione non motivata, e di mera riproduzione di argomentazioni riferibili, invece, ad altri analoghi giudizi.

Ribadendo le tesi difensive, l'appellante ha sostenuto, come in prime cure: a) il travisamento del disposto dell'art. 16 del d.p.r. 380/2001 e la discrezionalità dell'adeguamento annuale da parte del Comune, dalla quale discenderebbe l'inesistenza

del danno per mancanza della sua illiceità, attesa l'insussistenza di alcuna violazione di legge; b) la non imputabilità al responsabile del servizio tecnico, a cui competeva solo la fase attuativa dell'imposizione del contributo, di una omissione sulla determinazione del contributo stesso, che ricadrebbe nelle competenze deliberative della Giunta comunale, e della responsabilità dirigenziale, rispetto alla quale il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore non avendo avuto l'Arch. Bolognesi una "posizione dirigenziale", rivestita dal Dirigente del Settore Pianificazione e gestione del territorio ; c) l'erronea determinazione del danno, sia perché l'importo di cui in condanna è calcolato sulla base della suesposta non corretta interpretazione del citato art. 16 (che, in tesi, non vincolerebbe il Comune ad adeguare il contributo *de quo* alla misura delle variazioni ISTAT, ma le indicherebbe solo come parametro di riferimento), sia perché il giudice non avrebbe tenuto conto degli elementi a confutazione della sua entità (l'errore di calcolo evidente dalla tabella in citazione, e il maggior importo dei contributi esatti per il 2015), né ha motivato sulle ragioni per le quali ha concluso diversamente.

La Procura generale nelle sue conclusioni ha

chiesto il rigetto dell'appello per infondatezza.

In punto di fatto ha rilevato che in tutte le delibere di conferimento all'Arch. Bolognesi dell'incarico di responsabile del servizio tecnico, peraltro espressamente definito "di alta specializzazione", l'assegnazione dei compiti oggetto dell'incarico richiama espressamente le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 TUEL, che includono i poteri di impulso e segnalazione la cui omissione gli è contestata.

In punto di diritto ha confutato la tesi difensiva riguardo all'esistenza di una discrezionalità del Comune nell'adeguamento annuale dei costi di costruzione.

Relativamente al *quantum* del danno ha sostenuto la correttezza dell'importo in condanna (in quanto la pretesa differenza negativa per l'anno 2010 non inciderebbe sul totale complessivo) e l'impossibilità di scomputarne i maggiori introiti realizzati nel 2015 in quanto le minori entrate tributarie degli anni precedenti, alla luce della giurisprudenza amministrativa in materia, costituirebbero indebito non recuperabile o difficilmente recuperabile in vista di un principio di affidamento del contribuente.

5. All'udienza del 4 marzo 2020 le parti hanno ampiamente argomentato e hanno concluso come nelle rispettive difese.

DIRITTO

1. L'appellante censura che il giudice di prime cure non abbia sufficientemente motivato sulle difese del convenuto e che abbia accertato la responsabilità con richiami non pertinenti ad elementi di fatto e di diritto di cui al presente giudizio (pur senza censurare quali elementi siano), viziando la decisione di erroneità nei presupposti ed illogicità.

Viceversa deve ritenersi che l'impianto motivazionale della sentenza è coerente con riferimento sia all'imputazione di cui in citazione, che alla decisione: l'Arch. Bolognesi è stato condannato a rifondere il preteso danno nella sua qualità di "Dirigente del SUE del Comune di Fiorano Modenese" per "il mancato corretto svolgimento del procedimento di aggiornamento e adeguamento del contributo costo di costruzione in relazione alle variazioni degli indici ISTAT", e ciò in accoglimento della domanda che imputava al convenuto l'omissione di "compiti gravanti sul dirigente del settore tecnico" (pag.8 citazione) "responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Fiorano Modenese" (ivi, pag.

10) e la trasgressione dell'obbligo di attivare il procedimento amministrativo di adeguamento dei costi di costruzione" (ivi, pag. 11).

2. L'appellante censura la statuizione di condanna alla luce della posizione dell'Arch. Bolognesi in seno al Comune. La censura è infondata.

Risulta agli atti che la posizione del Bolognesi era quella di "responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica e Ambiente" (contratto di lavoro n. 11957 del 01.09.2009, prorogato con disposizione sindacale n. 11442 del 31 agosto 2010, e determine sindacali di nomina quale responsabile del servizio per gli anni dal 2010 al 2014, agli atti). L'appellante sostiene che come titolare dello Sportello Unico Edilizia egli era il referente solo per l'emissione dei titoli autorizzativi e concessori in materia edilizia.

Viceversa, deve osservarsi che in entrambe tali attività egli era comunque tenuto alla verifica di tutti i presupposti per il rilascio dei predetti titoli, tra i quali l'art. 16, comma 3, DPR n. 380/2010 include anche la determinazione del costo di costruzione, che deve essere fatta "al momento del rilascio" del titolo di costruzione. Tale norma (e quelle regionali ad essa connesse) gli imponeva l'obbligo di determinare la misura del contributo

spettante al Comune nell'importo prescritto dalla legge, e a tale competenza è ovviamente correlata quella di verificarne l'avvenuto adeguamento annuale e promuovere le necessarie iniziative per l'adempimento da parte del Comune di tale obbligo.

Non essendo tali competenze (strumentali all'attuazione del citato art. 16) espressamente riservate dalla legge a organi o soggetti del Comune, esse rientrano in quelle del responsabile dell'ufficio amministrativo al quale è affidato il relativo servizio, e ciò con assoluta certezza per quanto attiene le competenze all'attivazione del procedimento finalizzato all'adozione dell'atto di adeguamento.

Peraltro, l'operazione di adeguamento annuale dei costi di costruzione non ha un contenuto decisorio ma solo, come si vedrà, di perequazione dell'incidenza dei suddetti costi ai parametri del costo della vita annualmente registrati. Ne consegue che le relative competenze non sono di tipo deliberativo in materia di entrata, ma meramente attuative del descritto meccanismo perequativo - e ciò indipendentemente dall'atto formale con il quale l'adeguamento sia concretamente disposto (atto di Giunta o determinazione dirigenziale o altro).

In conclusione, anche nel caso di specie nel quale i precedenti adeguamenti erano stati disposti con delibera di Giunta, è corretta l'imputazione al convenuto dell'omissione di qualsiasi iniziativa volta a tale adeguamento, in quanto in qualità di responsabile dello SUE (come anche nella qualità di responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica ed Ambiente) egli avrebbe dovuto (come ha fatto in altre annualità) almeno adottare i necessari atti di iniziativa. Gli stessi incarichi annuali a lui conferiti dal Comune, inoltre, gli hanno assegnato "i compiti e le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 TUEL" (cioè "tutti compiti non ricompresi espressamente dalla legge tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti nelle funzioni del Segretario o del Direttore generale").

3. L'appellante sostiene che in tale posizione egli non aveva comunque competenze dirigenziali, e che per tale motivo la Sezione territoriale ha errato laddove ha posto la responsabilità dirigenziale ex art. 107 TUEL a base della condanna nei suoi confronti.

La censura è infondata.

Se è vero che l'incarico di responsabile del predetto Servizio è stato attribuito all'Arch.

Bolognesi assegnandogli i compiti di cui all'art. 107 TUEL, e che in citazione gli si addebita l'omissione dei "compiti gravanti sul dirigente, responsabile del settore tecnico, ai sensi dell'art. 107 TUEL d.lgs. n. 267/2001", la *causa petendi* non è fondata sulla violazione delle competenze dirigenziali (alle quali è connesso un tipo di responsabilità per obiettivi e di gestione completamente diverso), ma risiede nell'omissione dei "rilevanti oneri di attivazione del procedimento amministrativo" nella sua "qualità di responsabile dell'ufficio tecnico" (pag. 10 citazione).

In altri termini, ciò che definisce l'azione erariale nella fattispecie è l'imputazione all'Arch. Bolognesi dell'omissione di doverose iniziative nel procedimento di adeguamento annuale dei costi di costruzione di cui al citato art. 16, e in tali termini l'azione è fondata alla luce delle competenze spettanti all'Arch. Bolognesi quale responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica e Territorio, o anche del SUE.

4. L'appellante interpreta l'art. 16, comma 9, del d.p.r. 380/2001 nel senso che sussisterebbe una discrezionalità del Comune nelle operazioni di adeguamento annuale delle tariffe dei costi di

costruzione agli indici ISTAT da compiersi nel quinquennio intercorrente tra l'ultima determinazione regionale e la successiva (prevista alla scadenza del quinquennio stesso).

La tesi è infondata.

Non sono coerenti con il disposto e la *ratio* della disposizione sia la premessa su cui essa si basa - che la lettera della norma non disponga che tale adeguamento sia determinato nella misura di tali variazioni, ma solo "in ragione" di tali variazioni - sia la conclusione che se ne dovrebbe trarre - che, godendo il Comune di una tale ampia discrezionalità, il mancato adeguamento sarebbe esso stesso una manifestazione della funzione espletata in materia, nel senso che mostrerebbe la volontà del Comune di non variare le tariffe -.

La norma impone ai Comuni di "indicizzare" le tariffe relative ai costi di costruzione, ogni anno sino a scadenza del periodo quinquennale, con la finalità di mantenere costante l'incidenza dei costi di costruzione sul costo della vita della popolazione locale come risultante dalla delibera quinquennale del Consiglio regionale. La previsione della cadenza annuale dell'obbligo di adeguamento è in stretta connessione con la suddetta cadenza quinquennale

delle deliberazioni regionali, perché per ogni anno l'ISTAT fornisce le variazioni degli indici registrati a fini statistici e a tali variazioni i costi di costruzione devono essere adeguati sia nel caso in cui ciò porti ad un incremento, come in quello in cui porti ad un decremento dei relativi incassi per il Comune.

Alla luce della suddetta *ratio*, l'interpretazione fornita dall'appellante costituisce una forzatura della lettera della disposizione in esame, in quanto nessuna discrezionalità ha il Comune né nel procedere all'adeguamento, che deve essere doverosamente disposto per ogni anno, né quanto al criterio con cui esso deve essere computato, con commisurazione agli indici ISTAT; solo interpretando la norma contro la sua *ratio* e contro l'espressa previsione della cadenza annuale dell'obbligo di adeguamento in testa al Comune si giunge a svincolare le operazioni di adeguamento alla misura di tali indici di vita, conclusione pertanto del tutto erronea.

5. In punto di quantificazione del danno occorre esaminare partitamente le censure dell'appellante.

5.1 La condanna all'importo di euro 18.191,31, in accoglimento integrale della domanda della Procura, effettivamente costituisce la ripetizione di un

errore afferente all'atto di citazione, dal quale è evidente (tabella a pag. 6) che tale importo, indicato come il totale delle spettanze non incassate dal 2010 al 2014, costituisce invece il totale delle sole mancate entrate che si sono realizzate per gli anni dal 2011 al 2014; per il 2010 il mancato adeguamento dei costi di costruzione ha invece determinato una indebita entrata di euro 4.428,31 (effetto della mancata applicazione al 2010 dell'aliquota negativa pari a -1,06%).

Il danno oggetto del *petitum* è la somma delle differenze che il Comune avrebbe avuto titolo di incassare nell'intero periodo considerato applicando la dovuta aliquota ISTAT. Tale differenza, ovviamente, è oggetto della pretesa risarcitoria solo nella sua componente di "danno" (cioè nella misura delle mancate entrate complessive per il periodo considerato), ma rimane comunque costituita dalla somma dei maggiori o minori incassi che nel periodo oggetto di imputazione il Comune avrebbe realizzato se avesse correttamente applicato l'adeguamento dei costi di costruzione: quindi, essa necessariamente include le somme che, se fosse avvenuto l'adeguamento alle aliquote ISTAT, non sarebbero state incassate. Ne consegue che il danno riferibile al periodo dal

2010 al 2014 è quantificabile in euro 13.763,00.

Vale la pena di precisare che in nessun modo tale conclusione incide sul rapporto tributario tra i soggetti di imposta e il Comune, e che l'Ente rimane obbligato in base alla disciplina del settore a recuperare integralmente le somme a proprio credito nei confronti di chi ha versato di meno a titolo di costi di costruzione nel periodo considerato; lo scomputo della (indebita) maggiore entrata per il 2010 dal calcolo del danno risarcibile riguarda solo ed esclusivamente il diverso rapporto risarcitorio azionato dalla Procura erariale nel presente giudizio, intercorrente tra il convenuto e il Comune.

5.2 La maggiore entrata che l'appellante sostiene realizzata dal Comune per l'anno 2015, per effetto dell'applicazione dell'aliquota di rivalutazione del 42%, non può essere invece considerata a scomputo del danno occorso nel periodo 2010/2014. Ciò in quanto la relativa somma non costituisce un recupero di quanto non incassato dal Comune a titolo di costi di costruzione per gli anni dal 2010 al 2014, ma frutto dell'imposizione tributaria per anni successivi (come risulta agli atti, tale aumento è stato applicato unicamente sulle pratiche edilizie pervenute all'amministrazione dopo il 16.04.2015, e dunque non

su quelle oggetto del presente giudizio).

5.3 Nella censura dell'appellante per la quale la Sezione territoriale non ha considerato l'esistenza di un Dirigente responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del territorio è insita una censura diretta a valorizzare il ruolo di tale figura di vertice.

L'affermazione dell'appellante per la quale il suo Servizio era inserito nel Settore Pianificazione e Gestione del territorio con a capo il Dirigente (arch. Mauro Valenti) non è stata contraddetta dalla Procura, ed è suffragata dalla documentazione depositata.

Non risulta agli atti che nell'espletamento delle sue competenze, e più in generale nella gestione del Servizio affidato all'Arch. Bolognesi, tale figura dirigenziale, alla quale spettano compiti di vigilanza e la verifica del funzionamento dei Servizi rientranti nel suo Settore, si sia mai attivata dopo l'ultima delibera comunale di adeguamento (del 2009) per il periodo considerato, in alcuno dei modi nei quali tipicamente si esplicano tali competenze, mentre la vigilanza sul corretto funzionamento dei servizi avrebbe ben potuto rilevare il mancato adeguamento dei costi di costruzione per tutti gli

anni in questione.

Tale omissione rileva sotto il profilo causale in quanto concorre con quella del responsabile del Servizio alla causazione del danno, in una misura che, in via equitativa, può determinarsi in circa il 40% dell'apporto causale.

6. La responsabilità del convenuto è stata accertata dal giudice di prime cure a titolo di colpa grave. Anche tale statuizione deve confermarsi, considerato che nella sua posizione di responsabile del Servizio l'Arch. Bolognesi era il referente per l'espletamento delle attività la cui omissione è oggetto di imputazione.

La posizione di responsabilità dell'Arch. Bolognesi, unitamente al possesso da parte sua del "diploma di laurea attinente al posto ricoperto" e di "notevoli attitudini e capacità professionali" (attestato nella stessa motivazione degli incarichi annuali a lui conferiti), costituiscono elementi alla luce dei quali la sua condotta omissiva si pone in grave deviazione delle regole procedurali dell'azione; deviazione che non trova giustificazione da parte sua in quanto, in virtù di tutti questi elementi, egli aveva la conoscenza (o avrebbe dovuto averla) della norma e degli effetti obbligatori che

essa rifletteva sul Comune e, al suo interno, sui compiti del Servizio tecnico al quale era preposto.

La circostanza che sussistesse al tempo una incertezza tra i comuni del modenese su quale organo fosse competente a deliberare l'adeguamento non consente all'Arch. Bolognesi di invocare la giustificazione dell'"incertezza" normativa per l'imputazione lui mossa, che non è quella di non aver deliberato ma quella di non aver preso iniziative per consentire al Comune di provvedere - compiti che, come detto, rientrano invece con assoluta certezza tra le competenze del responsabile del Servizio tecnico (o del SUE); nemmeno alcuna incertezza può plausibilmente configurarsi in merito all'obbligatorietà dell'adeguamento annuale dei costi di costruzione, a fronte della chiarezza del disposto normativo che, come sopra visto, non lascia dubbi sul punto.

7. In conclusione, deve confermarsi la statuizione di responsabilità dell'Arch. Bolognesi per il danno a lui imputato, anche se tale danno deve rideterminarsi in euro 13.763,00.

Inoltre, la parte a lui imputabile deve essere ridotta in considerazione del concorrente apporto causale del Dirigente del Settore nel quale era

inserito il Servizio a cui il Bolognesi era preposto. Valutata l'omissione del Dirigente nei modi di cui sopra al punto 5.3 della presente sentenza (pari a circa il 40%), il danno imputabile all'Arch. Bolognesi può essere determinato in via equitativa in euro 8.000,00 (ottomila).

Su tale somma l'Arch. Bolognesi dovrà corrispondere la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici ISTAT al 31 dicembre di ogni anno su quanto è da risarcire per ogni anno, e gli interessi legali dalla comunicazione della presente sentenza al soddisfo.

Poiché il danno che l'Arch. Bolognesi è condannato a risarcire è determinato in un importo inferiore alla somma delle mancate entrate per ogni annualità (essendo stato decurtato sia delle maggiori entrate indebitamente incassate dal Comune nel 2010, sia di circa il 40% causalmente riconducibile all'omissione del Dirigente del Settore Pianificazione), ai fini del computo della rivalutazione l'importo del danno da rivalutarsi al 31 dicembre di ogni annualità può ripartirsi in via equitativa (in proporzione agli importi delle mancate entrate accertati per ogni anno) nelle seguenti somme:

al 31 dicembre 2011: euro 5.000;

al 31 dicembre 2012: euro 1.400;

al 31 dicembre 2013: euro 1.400;

al 31 dicembre 2014: euro 200.

Le spese del presente giudizio sono compensate, per la soccombenza reciproca.

Per questi motivi

la Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, accoglie solo parzialmente l'appello avverso l'impugnata sentenza e conferma la condanna dell'appellante a risarcire il danno causato al Comune di Fiorano Modenese nei limiti di euro 8.000,00 (ottomila), oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi al 31 dicembre di ogni anno sui seguenti importi:

31 dicembre 2011: euro 5.000;

31 dicembre 2012: euro 1.400;

31 dicembre 2013: euro 1.400;

31 dicembre 2014: euro 200;

ed interessi legali dalla comunicazione della presente decisione sino al soddisfo.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2020.

L'estensore

Il Presidente

Chiara Bersani

Angelo Canale

f.to

f.to

Depositata in Segreteria il 23.04.2020

Il Dirigente

Dott. Salvatore Antonio Sardella f.to